

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2024, n. 1095

Adozione del Regolamento regionale recante norme per la “Disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all’Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado ai sensi dell’articolo 7, comma 1 ter, della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18”

Il Vicepresidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.

Visti:

- Lo Statuto della Regione Puglia – approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con le leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44 – che, con l’articolo 44, commi 1 e 2, dispone l’affidamento alla Giunta regionale della potestà regolamentare da esercitare nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla medesima legge regionale e, con l’articolo 42, comma 2, lettera c, attribuisce al Presidente della Giunta regionale la funzione di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti;
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413} che, in materia di spese del giudizio, riconosce, all’articolo 15 *sexies*, la liquidazione delle spese a favore dell’ente qualora questo sia assistito dai propri funzionari.
- L’articolo 7, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia), come modificata dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) e dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021}, che ha codificato, in conformità all’articolo 15 *sexies* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diritto all’attribuzione delle propine liquidate con sentenza, in caso di esito favorevole del giudizio, ai funzionari della Sezione Finanze che difendono la Regione quale soggetto passivo di imposta, istituendo un apposito fondo separato da quello dell’Avvocatura regionale e rinviando ad apposito regolamento la definizione della disciplina di attuazione.
- L’articolo 20, comma 1 lettera h), del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021 che prevede la possibilità di attribuire ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione, di cui all’articolo 16 del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, anche ulteriori trattamenti accessori tra cui *«i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio»*.

Considerato che:

In forza della normativa richiamata, la Sezione Finanze, con nota prot. AOO_117/3385 del 09.07.2021, ha inviato la bozza del regolamento per la disciplina del riconoscimento delle citate propine all’attenzione della Sezione Personale e Organizzazione per la necessaria condivisione, ricevendone riscontro con nota prot. AOO_106/0002948 del 15.02.2022

A seguito delle osservazioni pervenute, la Sezione Finanze ha proceduto ad accogliere tutti i rilievi in punto di diritto provvedendo ad adeguare la bozza di regolamento.

La Sezione Finanze ha altresì investito, per il tramite del Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, la Giunta Regionale, nella persona del Presidente Michele Emiliano di una richiesta di parere

alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Puglia, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003 n. 131 e s.m.i., onde poter valutare l'eventuale esclusione dell'attribuzione delle propine suddette dal limite finanziario indicato nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Con deliberazione n. 124/2023/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Puglia, la magistratura contabile ha, in via preliminare, sancito il principio per cui la rappresentanza nei giudizi tributari posta in essere dai funzionari (non avvocati) risponde ad una precisa "scelta" organizzativa delle singole amministrazioni ed in quanto tale è insindacabile in sede di giudizio contabile. In secondo luogo, la Corte dei Conti ha affrontato nello specifico la questione vertente sulla concreta assoggettabilità di tali compensi alla previsione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Con riguardo a tale profilo la Corte dei Conti ha rimarcato l'impossibilità di derogare a tale limite, in assenza di una previsione specifica nell'ordinamento nazionale.

In accordo al parere reso dalla Corte dei Conti ed alle indicazioni in esso contenute, la Sezione Finanze ha provveduto ad adeguare lo schema di regolamento, precisando espressamente la necessaria assoggettabilità ai vincoli di cui al già citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75 del 2017.

Con nota di cui al protocollo AOO_117/PROT/20/11/2023/0011476, è stato nuovamente sottoposto alla definitiva condivisione della Sezione Personale, del Presidente della Delegazione trattante e del Dirigente del Servizio Reclutamento e contrattazione, lo schema di regolamento regionale per la disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari, così come modificato anche in virtù della pronuncia della Sezione della Corte dei Conti n. 124/2023/PAR.

Con successive interlocuzioni con la Sezione Supporto legislativo presso la Segreteria generale della Giunta regionale, la Sezione Finanze ha poi sottoposto lo schema di regolamento alla valutazione stilistica in armonia con quanto disciplinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2452 del 16.11.2010 (Adozione del manuale di tecnica legislativa "Regole e suggerimenti per l'adozione dei testi normativi, terza edizione") ed ha successivamente adeguato il testo del regolamento alle indicazioni pervenute.

In data 30.04.2024 è stata sottoscritta, all'unanimità, dalla delegazione trattante l'ipotesi di accordo avente ad oggetto l'esame e l'approvazione dell'articolo 2 e dell'articolo 4 del medesimo schema di regolamento.

A seguito di richiesta di certificazione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021 del 16.11.2022, il Collegio dei Revisori dei Conti, mediante verbale n. 336/2024 redatto il 07.05.2024, pronunciandosi all'unanimità, ha espresso parere favorevole e ha certificato, ai sensi dell'articolo 40 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., la compatibilità economica-finanziaria dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 30.04.2024.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 13 maggio 2024, il dott. Nicola Paladino, in qualità di Presidente della delegazione trattante, è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva della suindicata ipotesi di accordo, poi avvenuta in data 28 maggio 2024.

All'esito del percorso sopra descritto, con deliberazione n. 885 del 25 giugno 2024 la Giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento regionale per la "Disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 7, comma 1 ter, della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18".

Con decisione n. 59 del 18 luglio 2024, la seconda Commissione consiliare in sede consultiva, a seguito dell'audizione della Dirigente della Sezione Finanze, ha espresso parere favorevole, a maggioranza dei

presenti, sullo schema di regolamento sottoposto al suo esame ai fini dell'approvazione definitiva secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia di cui alla Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e successive modifiche.

Visti, altresì:

- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0", ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera h, dello Statuto della Regione Puglia";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture al dott. Angelosante Albanese" e la deliberazione di Giunta regionale n. 1022 del 15 luglio 2024 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la proroga del suddetto incarico;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1928 del 22 ottobre 2019 con la quale è stato conferito alla dott. ssa Elisabetta Viesti l'incarico di Dirigente responsabile della Sezione Finanze e la deliberazione di Giunta regionale n. 1477 del 28 ottobre 2022 con la quale il medesimo incarico è stato prorogato a decorrere dal 1° novembre 2022 per un periodo di due anni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 938 del 3 luglio 2023 recante «DGR n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati».

Ritenuto che la disciplina della corresponsione delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado impone un intervento regolamentare che, in conformità all'articolo 22, comma 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, che ha modificato l'articolo 7 della legge regionale n. 18/2006, dia piena attuazione alla disciplina legislativa.

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'adozione definitiva del Regolamento regionale e di demandare al Dirigente della Sezione Finanze, al Dirigente della Sezione Personale e al Dirigente della Sezione Trattamento economico, per quanto di rispettiva competenza, ogni successivo adempimento finalizzato alla corresponsione delle propine ai funzionari aventi diritto.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto viene disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2023, n. 938 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA**ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vicepresidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia) e dell'articolo 4, comma 4, lett. a) e k) della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale:

- Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
- Di adottare, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del vigente Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, il regolamento per la *"Disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 7, comma 1 ter, della legge regionale 26 giugno 2006, n.18"* di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), dello Statuto della Regione Puglia, del regolamento adottato con il presente provvedimento.
- Di demandare al Dirigente della Sezione Finanze, al Dirigente della Sezione Personale e al Dirigente della Sezione Trattamento Economico, per quanto di rispettiva competenza, ogni successivo adempimento finalizzato alla corresponsione delle propine ai funzionari aventi diritto;
- Di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Finanze, alla Sezione Personale e alla Sezione Trattamento economico per gli adempimenti di competenza nonché alla Sezione Bilancio e ragioneria per opportuna conoscenza.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che la presente proposta di deliberazione dagli stessi predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

La dirigente della Sezione Finanze

(Elisabetta Viesti)

Il sottoscritto direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture

Angelosante Albanese

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega alle Finanze

avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore con delega alle Finanze;

- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
- Di adottare, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del vigente Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, il regolamento per la *"Disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 7, comma 1 ter, della legge regionale 26 giugno 2006, n.18"* di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), dello Statuto della Regione Puglia, del regolamento adottato con il presente provvedimento.
- Di demandare al Dirigente della Sezione Finanze, al Dirigente della Sezione Personale e al Dirigente della Sezione Trattamento Economico, per quanto di rispettiva competenza, ogni successivo adempimento finalizzato alla corresponsione delle propine ai funzionari aventi diritto;
- Di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Finanze, alla Sezione Personale e alla Sezione Trattamento economico per gli adempimenti di competenza nonché alla Sezione Bilancio e ragioneria per opportuna conoscenza.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Vicepresidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

Allegato 1**Regolamento regionale per la “Disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all’Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado ai sensi dell’articolo 7, comma 1 ter, della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18”****Articolo 1****(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento delle propine liquidate con sentenza favorevole all’amministrazione regionale ai funzionari titolari di incarichi di elevata qualificazione (di seguito, incarichi di EQ) della Sezione Finanze che svolgono attività di rappresentanza in giudizio della Regione Puglia, quale soggetto attivo di imposta, dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado in attuazione dell’articolo 15, comma 2-sexies, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e dell’articolo 7, commi 1-bis e 1-ter, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia) come modificata dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) e dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022.

2. Ai sensi del presente regolamento, per propine si intendono le spese di giudizio poste a carico della parte soccombente in esito alle controversie di cui all’articolo 3 e recuperate a seguito di sentenze favorevoli all’amministrazione regionale così come definite al comma 3.

3. Per sentenza favorevole si intende qualsiasi provvedimento giudiziale, comunque denominato, emesso in esito a ricorsi instaurati innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado con il quale, pronunciando o meno nel merito, si definisce la controversia con riconoscimento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione regionale, dichiarando: *a)* il rigetto, in tutto o in parte, delle domande avanzate dalla controparte; *b)* l’accoglimento, in tutto o in parte, delle eccezioni e deduzioni formulate dall’Amministrazione regionale; *c)* la nullità, l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso; *d)* la cessazione della materia del contendere; *e)* l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso; *f)* il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice adito.

4. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. h), ultimo alinea, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, le propine di cui al presente regolamento sono compensi connessi agli effetti applicativi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell’Amministrazione finanziaria, di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Ne consegue che le risorse relative a tali compensi entrano nella parte variabile del Fondo delle risorse decentrate della Regione Puglia, la cui quantificazione ai sensi dell’art. 79 comma 6 del medesimo CCNL deve comunque

avvenire, complessivamente, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75, che ad esse si applica.

Articolo 2

(Attribuzione delle propine)

1. Le propine, riscosse mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o direttamente versate dalla parte soccombente, sono imputate allo specifico capitolo di entrata del bilancio regionale E3062305 a cui sono collegati i capitoli di spesa U0003800 relativo ai compensi, U0003801 relativo ai contributi sociali effettivi a carico dell'ente e U0003802 relativo all'IRAP, ai fini della successiva liquidazione e pagamento ai funzionari titolari di incarichi di EQ della Sezione Finanze secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Il riconoscimento delle propine ai funzionari titolari di incarichi di EQ che si costituiscono in rappresentanza dell'Ente, al netto del contributo unificato che resta acquisito al bilancio regionale, è comprensivo di oneri previdenziali e IRAP a carico dell'Ente e, previo adeguamento del Fondo Risorse Decentrate, viene di regola liquidato con cadenza annuale a seguito di specifica rendicontazione resa da ciascun funzionario titolare di incarico di EQ officiato del giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

3. Il dirigente della Sezione Finanze, sulla base delle riscossioni accertate, assevera la rendicontazione presentata da ciascun funzionario titolare di incarico di EQ e liquida le somme effettivamente spettanti con determinazione trasmessa alla Sezione Personale che provvede alla conseguente erogazione in busta paga, congiuntamente alla retribuzione di risultato, applicando le vigenti disposizioni di legge in materia di oneri riflessi e di IRAP.

4. Le propine sono riconosciute in modo che quanto erogato al singolo funzionario titolare di incarico di EQ non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche.

5. In conseguenza del riconoscimento delle propine ai funzionari titolari di EQ la retribuzione di risultato ai medesimi spettante è ridotta nella misura prevista dalla disciplina regionale vigente.

Articolo 3

(Oggetto e assegnazione dei ricorsi tributari)

1. Ai fini del presente regolamento appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti impositivi dell'Amministrazione regionale, in qualità di soggetto attivo di imposta, relativi ai tributi gestiti direttamente dalla Sezione Finanze.

2. I giudizi introdotti dai ricorsi avverso gli atti impositivi di cui al comma 1 sono officiati, *ratione materiae*, dal funzionario della Sezione Finanze titolare di incarico di EQ per la gestione del relativo tributo e munito di specifica delega per rappresentare in giudizio l'amministrazione regionale.

3. Nel caso di voluminosità del contenzioso tributario riferito ad una o più entrate fiscali, il dirigente del Servizio competente o suo delegato può disporre l'assegnazione, anche congiunta, dei relativi ricorsi, oltre che al funzionario titolare della EQ inerente lo specifico tributo, ad uno o più funzionari titolari di incarico di EQ muniti della specifica delega alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione regionale.

4. Fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, i ricorsi di cui al comma 3 sono assegnati ai singoli funzionari secondo l'ordine cronologico di arrivo, tenendo conto della specializzazione professionale di ciascuno, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e di genere nonché, anche disgiuntamente, dei seguenti criteri:

a) assegnazione delle funzioni disposta mediante attribuzione di incarico di EQ e/o specifica determinazione dirigenziale da parte del dirigente di Servizio;

b) numero di assegnazioni ricomprese nelle schede degli obiettivi della performance individuale annuale attribuite al singolo funzionario titolare di incarico di EQ da parte del dirigente di Sezione e/o di Servizio;

c) comprovata esperienza acquisita nell'ambito delle eccezioni di rito e merito rispetto ai singoli atti difensivi da parte del funzionario titolare di incarico di EQ.

Articolo 4

(Rendicontazione delle propine)

1. Le propine effettivamente riscosse secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, sono riconosciute a seguito di specifica rendicontazione annuale redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di attestazione secondo l'allegato modello A, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dal funzionario titolare di EQ costituitosi in giudizio, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento. Sulla base della rendicontazione presentata, il dirigente di Sezione adotta gli atti di impegno, liquidazione e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, subordinatamente all'esito positivo della valutazione di cui al comma 7.

2. L'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ente può essere svolta disgiuntamente da due funzionari titolari di incarichi di EQ della Sezione Finanze i quali, in relazione alle specifiche attività da ciascuno espletate, indicano nella rendicontazione di cui al comma 1 la misura delle propine loro spettanti.

3. Le propine riscosse e quantificate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, sono riconosciute esclusivamente in favore dei funzionari titolari di incarichi di EQ nella misura di seguito riportata:

a) attività di rappresentanza in giudizio svolta interamente da un unico funzionario incaricato: 100 per cento;

b) attività di rappresentanza in giudizio svolta disgiuntamente da due funzionari incaricati: 50 per cento per ciascun funzionario incaricato.

4. Qualora l'attività di rappresentanza in giudizio sia stata svolta, in tutto o in parte, da un funzionario titolare di incarico di EQ che, al momento della definizione del giudizio, risulti cessato dal servizio o presti servizio presso altre strutture dell'Ente o altre amministrazioni, le propine rimosse spettanti allo stesso sono riconosciute in suo favore nella misura di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui l'attività di rappresentanza in giudizio sia stata completata da altro funzionario titolare di incarico di EQ diverso da quello che ha iniziato il ricorso, le propine rimosse sono riconosciute secondo le modalità di seguito riportate:

a) nella misura del 50 per cento al funzionario titolare di incarico di EQ cessato dal servizio o che presti servizio presso altre strutture regionali o di altre amministrazioni;

b) nella misura del restante 50 per cento al funzionario titolare di incarico di EQ che ha completato l'iter di rappresentanza in giudizio dell'Ente fino alla definizione del giudizio ed alla riscossione delle relative spese.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, ai fini del riconoscimento delle propine, il funzionario, prima della cessazione del servizio presso la Sezione Finanze, predispone e deposita presso il Servizio di appartenenza l'elenco riepilogativo dei ricorsi trattati, compilato secondo l'allegato modello B, indicando i giudizi ancora pendenti e quelli definiti per i quali non si è ancora conclusa la fase di riscossione. L'assolvimento di tale obbligo costituisce adempimento essenziale della prestazione richiesta al funzionario delegato e pertanto è condizione per il riconoscimento in suo favore delle relative propine.

7. La liquidazione delle propine è disposta dal dirigente della Sezione Finanze previa valutazione da parte del dirigente del Servizio competente del rendimento individuale del funzionario nell'esercizio del potere di rappresentanza processuale delegatogli, sulla base della diligenza, della tempestività e puntualità dimostrate negli adempimenti processuali, così come desumibili dal provvedimento che ha definito il giudizio tributario cui ineriscono le propine richieste. In particolare, si terrà conto: a) dell'eventuale mancato rispetto dei termini processuali che abbia comportato decadenze e/o preclusioni con effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale; b) dell'eventuale assenza ingiustificata ad udienze da cui siano derivati effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale. In tali casi il dirigente della Sezione Finanze, sentito il dirigente del Servizio interessato, disporrà la riduzione del 10% del compenso spettante al funzionario in relazione allo specifico ricorso tributario trattato. Nel caso in cui nel corso dello stesso anno solare abbiano a verificarsi più di una contestazione, le propine spettanti in relazione ai ricorsi nella trattazione dei quali sia stata ravvisata mancanza di diligenza e/o puntualità saranno ridotte in misura progressiva del 20%, del 40%, dell'80%, fino alla totale eliminazione, per un massimo di 5 casi. Le relative somme costituiranno economia di bilancio per l'Ente. Nel compiere la valutazione del rendimento individuale sulla base della condotta processuale, il dirigente della Sezione Finanze dovrà comunque tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun funzionario delegato avendo particolare riguardo al numero dei ricorsi trattati, nonché all'attività professionale complessivamente svolta. Ove dalla disamina del provvedimento giurisdizionale il Dirigente della Sezione Finanze rilevi elementi negativi di valutazione del rendimento individuale, dovrà chiedere chiarimenti al funzionario titolare di EQ. Ove i chiarimenti forniti sulla base degli atti di causa non siano ritenuti sufficienti, il Dirigente opera la decurtazione del compenso nelle percentuali suindicate.

ALLEGATO A

Rendicontazione propine

Il/La sottoscritto/ain servizio presso la Sezione Finanze, Servizio Tributi.....titolare di incarico di elevata qualificazione “”

Visto il d.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, recante il, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.L.vo n° 165/2001;

Visto il Codice di Comportamento della Regione Puglia, approvato con DGR n° 1423/2014;

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, disposte dall’articolo 76 del d.P.R. n° 445/2000;

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni che per l’anno ha maturato il diritto alla corresponsione delle propine effettivamente incassate per euro..... come risultante dal seguente prospetto di liquidazione:

Ricorrente	C.F. / p.IVA	Commissione Tributaria	Numero Iscrizione a ruolo R.G.	Sentenza n°	Data deposito sentenza	Propine liquidate in sentenza (a)	CUT (b)	Propine nette (a-b)	Propine incassate nell’anno (c/comp + c/residui) Allegare certificazione contabile (c)	Percentuale spettante (d)	Reversale di incasso Prot.	Propine da corrispondere (cXd)

Si dichiara che il presente allegato A è redatto in conformità al regolamento regionale per la disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all’Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado.

Si dichiara, altresì, che per i contenziosi sopra elencati non si sono verificate situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualunque natura di cui all’ art. 6, comma 2, del Codice di comportamento della Regione Puglia.

Bari, data

IL FUNZIONARIO EQ

VISTO, SI APPROVA

IL DIRIGENTE

ALLEGATO B**Elenco riepilogativo giudizi pendenti**

Il/La sottoscritto/ain servizio fino al presso la Sezione Finanze, Servizio Tributi.....titolare di incarico di elevata qualificazione denominata "....."

Visto il d.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, recante il, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.vo n° 165/2001;

Visto il Codice di Comportamento della Regione Puglia, approvato con DGR n° 1423/2014;

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, disposte dall'art. 76 del d.P.R. n° 445/2000;

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di aver svolto, in tutto o in parte, l'attività difensionale relativa ai contenziosi riportati nel prospetto seguente che, alla data di cessazione del proprio servizio presso la Sezione Finanze, risultano ancora non definiti o per i quali non si è conclusa l'attività di riscossione:

Ricorrente	C.F. / p.IVA	Commissione Tributaria	Numero Iscrizione a ruolo R.G.	Stato di avanzamento contenzioso	Importo parziale già riscosso (A)	Reversale di incasso relativo ad (A) Prot.

Si dichiara che il presente allegato B è redatto in conformità al regolamento regionale per la disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari di ogni ordine e grado.

Si dichiara altresì che per i contenziosi sopra elencati non si sono verificate situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualunque natura di cui all' art. 6, comma 2, del Codice di comportamento della Regione Puglia e che per gli stessi non è stata già avanzata alcuna richiesta di liquidazione delle propine.

Bari, data

IL FUNZIONARIO EQ

VISTO, SI APPROVA

IL DIRIGENTE